



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO**



**S.A.F.
Scuola di Alta Formazione Luigi Martino**

Master sul processo tributario

Sesto incontro: Milano, 1 dicembre 201

Schema della relazione orale del dott. Antonio Simone su:

Il regime d'invalidità degli atti processuali tributari.

- Definizione dell'atto processuale tributario:

atto che si inserisce nel processo tributario, che produce effetti giuridici sullo stesso e che promana di soggetti del processo: es., ricorso, controdeduzioni, sentenza.

Non è atto processuale il reclamo ex art. 17 *bis* d. l.vo 546/92, anche se ha lo stesso contenuto del ricorso, perché antecedente al processo

.

- Distinzione tra atto processuale tributario ed atto sostanziale tributario.

L'avviso di accertamento, in quanto precede il processo e da esso può prescindere, è atto tributario sostanziale: sua iniziale qualificazione come *provocatio ad opponendum*, con conseguente possibilità di sanatoria dei vizi di notifica per intervenuto raggiungimento dello scopo. La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.19854 del 2004.

- Insussistenza di una specifica regolamentazione dell'atto processuale tributario: conseguente applicabilità delle norme sulla nullità degli atti contenute nel cod. proc. civ. (artt. da 156 a 162) in forza dell'art.1, secondo comma, del d. l.vo 546/92

- Le forme d'invalidità degli atti:

-la nullità: vizio dell'atto che ne impedisce la produzione di effetti giuridici e che può essere talvolta rimosso o sanato: es., vizio di notifica del ricorso introduttivo, che può essere eliminato con la rinnovazione della notifica nel termine di legge oppure sanato con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto.

- l'inesistenza: mancata configurazione dell'atto nel mondo giuridico, insuscettibile di sanatoria: es. sentenza resa in forma orale o da soggetto non investito di poteri giurisdizionali; notifica di un atto del processo in luogo o a soggetto che non presentino alcun collegamento con la persona del destinatario;

- l'irregolarità: mera difformità dell'atto dal modello legale o da prescrizioni regolamentari, che non incidono

sulla validità dell'atto: es., mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo o di copie di memorie per la altre parti del giudizio; mancata indicazione nel ricorso della PEC del difensore o del codice fiscale della parte o del valore della lite ai fini del contributo unificato.

Diversa dall'invalidità è l'**inefficacia** dell'atto processuale. In questo caso, l'atto è valido, ma i suoi effetti sono, in tutto o in parte, sospesi o paralizzati: es., sentenza avente autorità tra le parti, ma inefficace nei confronti di terzi che non hanno partecipato al processo; provvedimento che dispone la sospensione dell'atto impugnato, subordinandola alla prestazione di garanzia (art. 47/5 decreto 546/92).

Altri modi nei quali può atteggiarsi l'invalidità:

- **l'inammissibilità**, denominazione che viene assunta per indicare la nullità, soprattutto negli atti processuali (es., mancanza delle condizioni dell'azione: interesse ad agire e legittimazione ad agire; mancata costituzione in giudizio del ricorrente ex art. 22 d. l.vo 546/92; ricorso non contenente tutti gli elementi obbligatoriamente richiesti dall'art. 18 decreto 546).

- **l'improcedibilità**, vale a dire il non poter andare avanti nel processo senza il compimento di una determinata attività (es., mancata proposizione del reclamo-mediazione ex art. 17 bis decreto 546);

- **la decadenza**, che consiste nella perenzione di un diritto per il suo omesso esercizio nei termini di legge (es., mancata proposizione dell'impugnazione entro il termine breve di cui all'art. 51 decr. 546 oppure entro il termine lungo di cui all'art. 38/3 decr. 546);
- **la preclusione**, cioè la perdita o estinzione di una facoltà processuale (es., non poter eccepire una nullità se non alla prima difesa; non poter eccepire nel giudizio di cassazione il difetto di giurisdizione non sollevato in primo grado e non oggetto di appello; non poter riproporre un'istanza di sospensione già respinta, salvo che siano sopraggiunte nuove circostanze);
- **l'estinzione**, che travolge l'intero rapporto processuale (es., non riassumere il processo dopo la sospensione o l'interruzione entro il termine fissato dalla legge o dal giudice ex art. 45 decr. 546 o non riassumere il processo dopo il giudizio di rinvio dalla cassazione: art. 63 decreto 546).

I principi che regolano i fenomeni d'invalidità dell'atto processuale:

- Principio di libertà e strumentalità delle forme:

art. 121 c.p.c.

“Gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo”

- **Principio di equipollenza degli atti processuali**, strettamente connesso al precedente principio, del quale è diretta emanazione; (es. istanza invece che ricorso al giudice tributario; notifica di un atto a mezzo posta oppure attraverso ufficiale giudiziario; notifica a mani proprie o a persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda)

- **Principio di tassatività delle nullità e principio di raggiungimento dello scopo:**

art.156 c.p.c.

“Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.

Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo

La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”
(es. costituzione in giudizio della controparte, pur in presenza di un vizio di notifica dell'atto)

- **Principio limitativo delle nullità.**

art. 159/1 e 2 c.p.c.

“La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti.

La nullità di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti”.

(es., la nullità di una memoria difensiva o dell'istanza di sospensione non travolge il ricorso né la sentenza)

- Principio di conversione degli effetti giuridici dell'atto.

art. 159/3 c.p.c.

“Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo”.

(es., impugnazione proposta in via principale anziché incidentale; ricorso invalido per difetto di requisiti essenziali, che tuttavia è idoneo ad interrompere i termini di prescrizione)

- Principio di rinnovazione, se possibile, degli atti nulli

art. 162 c.p.c.

“Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende.”

(es., rinnovazione dell'ordine di integrazione del contraddittorio o di chiamata in causa del terzo).

- Principio di rilevabilità e sanatoria delle nullità

art. 157 c.p.c.

“Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata di ufficio.

Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.

La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente”.

Si definiscono assolute le nullità che possono essere rilevate anche d'ufficio dal giudice (es., inammissibilità del

ricorso per mancanza delle indicazioni di cui all'art. 18/2 decreto 546; tardività dell'impugnazione); relative quelle che devono essere eccepite dalla parte interessata e che, in difetto della relativa eccezione, rimangono sanate (memorie difensive depositate tardivamente)

- Principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo

art. 111 Cost.

“Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.”

(es., notifica dell'impugnazione in unica copia al procuratore costituito per una pluralità di parti; giudicato implicito sulla questione di giurisdizione non sollevata nei motivi d'appello avverso la sentenza di merito di primo grado; ricorso collettivo o cumulativo in caso di identità o connessione tra le questioni trattate).

- Principio di insanabilità delle sole nullità assolute o delle ipotesi di inesistenza dell'atto:

Art. 158 c.p.c.

“La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salva la disposizione dell'articolo 161.”

(es., collegio giudicante irregolarmente composto o sentenza mancante delle firme di tutti i giudici oppure non resa in forma scritta).

- Principio della rimessione in termini per decadenze dovute a causa non imputabile alla parte.

art. 153/2 c.p.c.

“La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per cause ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’art. 294, secondo e terzo comma”

- Principio di correzione della motivazione della sentenza da parte della Cassazione (art. 384/4 c.p.c.) o di errori materiali nelle sentenze o ordinanze non revocabili (art. 287 c.p.c.)

art. 384/4 c.p.c.

“Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso, la Corte si limita a correggere la motivazione”.

art. 287 c.p.c.

“ Le sentenze |contro le quali non sia stato proposto appello| e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo”

- Principio di assorbimento e conversione dei vizi di nullità delle sentenze in motivi di gravame.

art. 161/1 c.p.c.

“La nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione”.